



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	Giovedì 12 dicembre 2008
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none">1) Lettura e disamina circolare n. 3620 - 22/10/20082) Cronotachigrafi CEE - applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 20094) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma b) D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione5) Iniziative da adottare in caso di irreperibilità della Dichiarazione di conformità CE in caso di cessazione attività del fabbricante metrico
Presenti	Maurizio Casini - CCIAA Bologna Giuseppe Matteucci- CCIAA Parma Pasquale Cristiano- CCIAA Ferrara Pietro De Gironimo - CCIAA Ravenna Stefano Ascani- CCIAA Ravenna Rita Biolchini- CCIAA Modena Emma Cottignoli - CCIAA di Forlì Cesena Andrea Avanzolini – CCIAA di Rimini Raffaella Popolo – CCIAA di Rimini Paolo Luzi – CCIAA di Pesaro Urbino
Assenti	La rappresentanza della CCIAA di Piacenza e della CCIAA di Reggio Emilia
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Premesso che l'odg del giorno è stato variato in virtù del fatto che dal collega di Bologna è stata comunicata l'avvenuta firma in data 05 dicembre 2008 della convenzione quadro nazionale il primo punto affrontato è stato proprio quello relativo alle tariffe per l'accertamento di conformità dei complessi di misura e degli strumenti ad essi associati presenti sugli impianti di erogazione di carburanti.</p> <p>I presenti sottolineano che, non essendo variato nulla nella convenzione firmata rispetto alla bozza che era</p>

stata esaminata nel precedente incontro, siano tutti da ribadire i punti critici a suo tempo segnalati.

In particolare i presenti sottolineano la necessità di inserire nel provvedimento comune che verrà adottato i seguenti punti:

- la messa a disposizione delle attrezzature necessarie e del personale per la movimentazione delle stesse dovranno essere a carico del richiedente;
- il pagamento della tariffa deve essere effettuato a servizio reso, entro il mese di gennaio successivo a quello cui si riferisce il servizio, dietro emissione di fattura;
- il servizio si intenderà reso quando si sarà data esecuzione ad un I° e/o II° sopralluogo, nei limiti temporali e di organizzazione del lavoro;
- nel caso in cui nel corso dell'anno si verificassero variazioni nella dotazione strumentale si applicherà la tariffa corrispondente alla consistenza finale dell'impianto;
- nel caso in cui nel corso dell'anno si verificassero cambiamenti nella gestione dell'impianto il costo del servizio verrà equamente ripartito tra tutti i soggetti interessati;

I presenti hanno concordato di adottare, almeno a livello regionale linee comuni nell'interpretazione e applicazione della convenzione, mediante un provvedimento comune nei contenuti a tutte le CCIAA della regione Emilia Romagna.

E' stata inoltre rappresentata la necessità di effettuare una campagna informativa nei confronti dei gestori degli impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione a partire solo dall'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario (1° gennaio) onde evitare di ricevere richieste relative alla quasi totalità di impianti e che andrebbero a costituire "diritti acquisiti" per i quali non sarebbe possibile esigere la nuova tariffa. A tale scopo al collega di Bologna è stato conferito di elaborare una nota molto sintetica da inviare a tutti i gestori.

Infine è emerso l'auspicio che l'Unione Regionale faccia da tramite per un incontro con le rappresentanze delle varie compagnie petrolifere e aziende di manutenzione in riferimento proprio alle nuove tariffe e soprattutto in riferimento ai soggetti tenuti al pagamento.

2) Iniziative da adottare in caso di irreperibilità della Dichiarazione di conformità CE in caso di cessazione attività del fabbricante metrico

I presenti sono concordi nel ritenere indispensabile la presenza presso l'utilizzatore della dichiarazione di conformità di tutti gli strumenti in uso presso l'attività. Qualora la dichiarazione di conformità sia andata

	<p>persa, ne va richiesta copia al fabbricante.</p> <p>I presenti sono concordi nel ritenere come acquisite le dichiarazioni di conformità relative a strumenti in esercizio da molti anni, soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano già stati sottoposti a verificazione periodica.</p>
<p>Orientamenti assunti</p> <p>1) Aggiornamento in merito alle tariffe per l'accertamento di conformità dei complessi di misura e degli strumenti ad essi associati presenti sugli impianti di erogazione di carburanti</p> <p>Il gruppo decide all'unanimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di adottare, nei contenuti, il provvedimento elaborato dalla dott.ssa Grazia della CCIAA di Bologna, dopo aver apportato allo stesso alcune integrazioni; - di attivare a partire dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei gestori degli impianti di distribuzione stradali di carburanti per autotrazione una campagna informativa sulle nuove tariffe adottando l'elaborato presentato dal collega Casini; - di utilizzare anche per questo settore il modello di richiesta di accertamento di conformità comunemente adottato prevedendo nello stesso l'obbligo di allegare il consenso scritto nel caso il richiedente indichi un altro soggetto come pagatore; - di richiedere all'Unione regionale l'organizzazione di un incontro con i rappresentati regionali delle compagnie petrolifere e con le aziende di manutenzione per meglio gestire le problematiche connesse ai pagamenti relativi al nuovo sistema tariffario. <p>2) Iniziative da adottare in caso di irreperibilità della Dichiarazione di conformità CE in caso di cessazione attività del fabbricante metrico</p> <p>Il gruppo decide all'unanimità di procedere alla redazione di un ordine di presentazione per la dichiarazione di conformità in riferimento a strumenti che siano in uso da pochi anni e che in particolare non siano mai stati sottoposti a verificazione periodica, e di ritenerne come acquisita la stessa dichiarazione in caso di cessazione del fabbricante metrico.</p>	
<p>Data e o.d.g. prossima riunione</p> <p>22 gennaio 2009</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lettura e disamina circolare n. 3620 - 22/10/2008 2) Cronotachigrafi CEE - applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC 3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009 4) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma b) 	

D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione

- 5) Iniziative da adottare in caso di irreperibilità della Dichiarazione di conformità CE in caso di cessazione attività del fabbricante metrico

Bologna,

Firma coordinatore